

Convenzione inerente il disciplinare d'uso dei beni immobili della Regione Marche assegnati all'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche.

La Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata semplicemente "Regione", rappresentata dalla Dott.ssa Maria Di Bonaventura, nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 01/02/1973, dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie in forza della DGR 25/11/2013, n. 1605, domiciliata per la carica in Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9

e

l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche, codice fiscale 01491360424 di seguito denominata semplicemente "ASSAM", rappresentata dall'Avv. Cristina Martellini, nata a Jesi (AN), il 27/02/1954, direttore dell'ASSAM in forza della Determina 13/05/2015, n. 347, domiciliato per la carica in Osimo (AN), via dell'Industria, n. 1

Premesso che:

l'art.16 della L.R. n. 9/1997 prevede che "ASSAM ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.";

la deliberazione della Giunta regionale 24/08/2015, n. 690, determina i beni immobili assegnati all'ASSAM, finalizzati all'esercizio delle funzioni di istituto della medesima ASSAM;

convengono quanto appresso specificato

Articolo 1 (Oggetto)

La presente convenzione regola le modalità di utilizzo dei beni immobili della Regione Marche assegnati all'ASSAM sulla base degli atti specificati nella premessa che qui è integralmente richiamata.

I beni oggetto della presente convenzione sono quelli di cui all'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale 24/08/2015 n. 690, richiamata in premessa. L'elenco dei beni ivi elencati potrà subire variazioni in aumento o di diminuzione ovvero nella destinazione d'uso, restando, comunque, assoggettati alla presente convenzione.

Tutti i beni assegnati, in quanto strettamente destinati ai compiti di istituto, restano ricompresi nel patrimonio indisponibile della Regione Marche, ai sensi dell'art. 828 del codice civile.

Articolo 2 (Autonomia gestionale dell'ASSAM)

L'ASSAM dispone dei beni assegnati destinandoli all'esercizio delle funzioni conferitegli dalla Legge regionale istitutiva e dal programma annuale di cui all'art. 13 della L.R. 9/1997.

L'attività gestionale degli immobili è effettuata in completa autonomia con i soli limiti stabiliti dalla destinazione d'uso degli stessi, dagli obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione.

L'ASSAM, ove rilevi che una unità immobiliare o una porzione di essa non sia immediatamente utilizzabile per i fini di cui al punto precedente, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare, potrà, tramite concessione, dare in uso dette unità a terzi con le stesse modalità e condizioni di cui al regolamento regionale 03/04/2015, n. 4 e, comunque, applicate dalla Regione Marche per i beni del patrimonio indisponibile gestiti direttamente. In ogni caso dette concessioni dovranno contenere una espressa clausola di recesso dell'ASSAM per ragioni di interesse pubblico; i relativi canoni di concessione sono introitati dall'ASSAM.

Articolo 3 (Obblighi dell'ASSAM)

I beni si intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Sono a carico del comodatario l'obbligo e l'onere finanziario per adeguare il complesso immobiliare alle vigenti norme in materia di sicurezza e tutti i lavori di ordinaria manutenzione.

Per accertare lo stato manutenzione degli immobili la Regione può effettuare sopralluoghi, prescrivendo gli interventi di manutenzione ordinaria necessari ed indicare il termine entro il quale detti lavori devono essere eseguiti dall'ASSAM.

E' fatto divieto all'ASSAM di eseguire, senza preventivo consenso scritto della Regione, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla Regione, senza che l'ASSAM possa asportarle o pretendere compensi.

Resta salvo il diritto della Regione di chiedere, ove lo ritenga, che l'ASSAM rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Regione addebitando le spese all'ASSAM.

La Regione si riserva il diritto di fare accedere propri dipendenti e incaricati presso i beni immobiliari in questione per eseguire verifiche ed eventuali lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga necessari.

La Regione si riserva, altresì, di collocare presso il complesso immobiliare sito in Sant'Angelo in Vado, di cui all'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale 24/08/2015, n. 690, il presidio agricolo di zona di Urbania.

Articolo 4 (Obblighi della Regione)

Sono a carico della Regione gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo quelli impreveduti ed urgenti, sono programmati annualmente, anche sulla base delle segnalazioni dell'ASSAM e delle effettive disponibilità di bilancio.

La struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare, anche al di fuori della pianificazione di cui al punto che precede, può autorizzare l'ASSAM a interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi con disponibilità finanziarie della stessa ASSAM.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono appaltati e realizzati dall'ASSAM che, per tale funzione, assume la veste di centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 34, del d.lgs. 163/2006.

I fondi regionali correlati agli interventi del presente articolo sono erogati:

- a) per il 50% dell'importo previsto a base di appalto entro 30 giorni dall'attestazione dell'avvio dei lavori;
- b) per la parte restante, entro 30 giorni dalla trasmissione della contabilità finale, validata dal competente Organo dell'ASSAM.

Articolo 5 (Disposizioni transitorie)

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'ASSAM presenta alla struttura regionale competente in materia di patrimonio elenco degli interventi da effettuare per la completa regolarizzazione di tipo urbanistico e catastale degli immobili oggetto della presente convenzione, unitamente alla previsione delle relative spese. Entro i 30 giorni successivi, la Regione determina gli interventi da effettuarsi, incaricando l'ASSAM al compimento delle correlate attività, secondo le modalità di cui all'art.4.

Per effetto della presente convenzione, i contratti relativi a concessioni in uso a terzi di immobili o porzione degli stessi, risultanti dall'allegato "A" alla deliberazione richiamata alle premesse, debbono intendersi ceduti ad ASSAM. Il cessionario, con congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale delle

concessioni in atto, provvederà secondo quanto previsto dall'art. 2, 3° capoverso, della presente convenzione.

Articolo 6 (Recesso)

In deroga all'art. 1809 del c.c. le parti concordano che è data facoltà ad entrambe di recedere dal contratto prima della scadenza con sei mesi di preavviso senza che l'altra parte possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi. Il recesso deve essere notificato all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7 (Registrazione e spese)

Il presente atto viene redatto in carta libera ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B.

Sono a carico del comodatario gli obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che disciplina l'imposta di registro.

Le spese del presente atto nonché quelle eventualmente occorrenti per la consegna e riconsegna del complesso immobiliare sono tutte a carico del comodatario.

Articolo 8 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Articolo 9 (Foro competente)

Le parti convengono che per ogni controversia derivante dal presente contratto il Foro competente sia quello di Ancona, ai sensi dell'art. 28 del codice di procedura civile.

Ancona, li 25/09/2015

Per l'Agenzia per i Servizi nel
Settore Agroalimentare delle Marche

Il Direttore
Avv. Cristina Martellini

Per la Regione Marche
Il Dirigente del Servizio Risorse
finanziarie e politiche comunitarie
Dr.ssa Maria Di Bonaventura